



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 8 del 31/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.

ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno **2023**, il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **18:20**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta **il Presidente del Consiglio Rag. Raffaele Russo**, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TITO GIUSEPPE	SI		SOLDATINI CORRADO	SI	
AIELLO ANGELA	SI		MORMILE RAFFAELE	SI	
CACACE PASQUALE	SI		RUSSO ANTONINO		SI
STARITA MASSIMO	SI		MICCIO FRANCESCO		SI
PORZIO ROBERTO	SI		CAFIERO TOBIA	SI	
RUSSO RAFFAELE	SI		LUSCIANO DOMENICO		SI
BALZANO BIANCAMARIA		SI			

Presenti: 9 Assenti: 4

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott.sa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.
ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui al punto n. 8 all'ordine del giorno ad oggetto: "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.

ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197", dando lettura del dispositivo della proposta, ricordando quanto stabilito all'atto dell'approvazione dell'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. della presente seduta consiliare e alla quale si rimanda;

Non essendoci richieste di interventi in merito alla proposta, il Presidente invita l'assemblea a votare per l'approvazione della proposta.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Il Presidente invita a questo punto l'assemblea a votare l'immediata esecutività dell'atto;

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA ED ALLEGATA

La proposta a firma del Sindaco contenente la relazione a firma del Funzionario responsabile del settore 10, che qui si intende integralmente richiamata e che costituisce parte integrante del presente atto;

RILEVATO CHE

▪ la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000, ed in particolare:

a) il comma 227 stabilisce che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."*;

b) il comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, prevede che *"le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;

c) il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e testualmente così recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."*;

d) il comma 231 della novellata norma rileva *"Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento."*

CONSIDERATO CHE

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione", emerge che il Comune di Meta presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- sotto il profilo contabile, le poste che qui occupano sono state iscritte in bilancio prudenzialmente per importi notevolmente inferiori, nel rispetto del principio della prudenza e sulla base del trend di incassi che nel tempo hanno caratterizzato l'agente della riscossione, così come specificamente analizzato in seno alla relazione a firma del Funz. Resp.le settore 10, e pertanto, la misura di cui ai commi 227 e 228 L. 197/2022 non determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente nè effetti negativi sul risultato di amministrazione;

VISTA

La analisi sviluppata in seno alla Commissione Bilancio, i rilievi e le risultanze a cui la stessa è giunta, avendo espresso la volontà di consentire ai cittadini di poter accedere alle misure relative all'annullamento automatico dei ruoli sino a euro 1000,00 ex co. 227 e 228 L. 197/2022;

RITENUTO

di non voler inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, onde poter consentire ai contribuenti di accedere alle misure previste dalla Legge di bilancio;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria);

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al prot comunale al n.1864 del 25/01/2023, giusto verbale n. 8 del 25/01/2023;

VISTO

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;

UDITA la proposta di deliberazione;

VISTO l'esito delle votazioni

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti

▪

▪ **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, consentendo, pertanto, quanto disciplinato dai commi 227 e 228 della novellata norma;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti all'o.d.g. dichiara sciolta la seduta alle ore 19:04.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio
Rag. Raffaele Russo
(Sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(Sottoscritto digitalmente)
